

STATUTO

“FONDAZIONE SLOW FOOD ETS”

Articolo 1 - Costituzione

- 1.1 È costituita la Fondazione Slow Food, di seguito Fondazione, a seguito della trasformazione dell'Associazione Slow Food quale ente privato dotato di personalità giuridica.
- 1.2 La Fondazione è regolata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito Cts) e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile. Ai sensi del Cts, e successive modificazioni e integrazioni, la Fondazione utilizzerà la locuzione “Ente del Terzo settore” o l'acronimo “Ets” nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti e nella corrispondenza.
- 1.3 La Fondazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dalla legge.
- 1.4 La Fondazione risponde altresì ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 – Sede ed articolazioni territoriali

- 2.1 La Fondazione ha sede in Bra (CN).
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie e filiali sia in Italia sia all'estero onde svolgere in maniera più efficace le attività proprie dello scopo sociale, così come lo sviluppo e l'incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
- 2.3 Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso Comune è assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione e non comporterà una modifica statutaria, ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore al quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.
- 2.4 La Fondazione estrinseca i propri scopi anche attraverso articolazioni territoriali a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, le quali, a seconda delle rispettive

caratteristiche e dell'area geografica di pertinenza, possono essere qualificate ed operare come Gruppi Locali o Direzioni Territoriali.

- 2.5 I Gruppi Locali sono costituiti da persone fisiche che, nell'ambito di una specifica area territoriale o tematica, decidono di dotarsi di una struttura organizzativa (formale o informale) per svolgere attività in linea con gli scopi della Fondazione.
- 2.6 Le Direzioni Territoriali sono costituite, ove necessario, a livello regionale, nazionale o sovranazionale come strutture di servizio che svolgono attività di coordinamento e raccordo tra la Fondazione e le sue diverse articolazioni territoriali.
- 2.7 Gruppi Locali e Direzioni Territoriali hanno l'obbligo di contribuire, con modalità e forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione dei medesimi, al perseguimento degli scopi della Fondazione a livello locale, regionale, nazionale o sovranazionale.
- 2.8 Criteri e modalità per la creazione ed il funzionamento di Gruppi Locali e Direzioni Territoriali saranno definiti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Scopo

- 3.1 La Fondazione promuove il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti.
- 3.2 La Fondazione rifiuta qualsiasi esclusione di carattere politico, economico e sociale che discrimini le persone in base all'età, al sesso, al genere, alla religione, alla razza o all'etnia, alla disabilità.
- 3.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la creazione di una rete di comunità locali e svolgendo, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- 3.4 La fondazione opera attraverso i Gruppi Locali di Slow Food, un insieme di individui che ne condividono i principi e che intendono coltivare interessi comuni partendo dal sistema di produzione e consumo di cibo e promuovendo stili di vita rispettosi dell'uomo e del contesto sociale, culturale e ambientale in cui vive ed opera.
- 3.5 In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) difendere la diversità biologica e culturale, andando oltre la diversità biologica di piante e animali e includendo i rapporti tra le persone e la natura, i saperi tradizionali che hanno dato vita a migliaia di tecniche per trasformare le materie prime in pani, formaggi, salumi, dolci e altro ancora;
- b) educare, ispirare e mobilitare i cittadini, in modo da incoraggiare il cambiamento di comportamento, forgiare comunità, favorire l'adozione di buone pratiche a livello globale e sottolineare il legame tra la nostra salute e quella del pianeta;
- c) influenzare le politiche e i programmi nel settore pubblico e privato, stringendo alleanze per difendere coloro i quali sono colpiti negativamente dal sistema alimentare industriale;
- d) Sviluppare la rete di Slow Food a livello globale.

3.6 Inoltre, la Fondazione si impegna per:

- a) sostenere il pieno rispetto delle identità culturali del mondo, in un'ottica di scambio e confronto utile a tutti, senza discriminazioni di alcun tipo, e al fine di promuovere la rappresentatività delle diversità nella leadership, dal punto di vista etnico, di genere e socio-economico, nonché tutelare i diritti delle popolazioni indigene;
- b) attuare e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare, recuperare, documentare e riproporre la memoria locale ed in particolare i saperi tradizionali legati al mondo del cibo;
- c) incoraggiare la creazione e la valorizzazione di reti che esprimono specifici interessi, obiettivi e aree geografiche all'interno del movimento;
- d) valorizzare l'operato di quanti, anche al di fuori della Fondazione, hanno contribuito al raggiungimento dei suoi scopi, attraverso l'assegnazione di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti ed altri mezzi idonei;
- e) riconoscere e sostenere il ruolo fondamentale dell'agricoltura urbana al fine di fornire cibo buono, pulito e giusto;
- f) operare per la difesa dell'ambiente, del paesaggio, del suolo e del territorio; combattere il cambiamento climatico, sottolineando il legame tra produzione e consumo alimentare e costi ambientali;

- g) contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere, in primis attraverso la promozione del diritto al cibo.

Articolo 4 – Attività

4.1 Per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente articolo, la Fondazione svolgerà, in via principale, le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del Cts:

- a) **Lettera d) art. 5 D.Lgs. 117/17:** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) **Lettera e) art. 5 D.Lgs. 117/17:** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, esclusa l'attività abituale di raccolta di rifiuti;
- c) **Lettera i) art. 5 D.Lgs. 117/17:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) **Lettera k) art. 5 D.Lgs. 117/17:** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- e) **Lettera w) art. 5 D.Lgs. 117/17:** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

4.2 La Fondazione potrà, per lo svolgimento delle predette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo adoperarsi per realizzare quanto segue:

- a) ricercare e catalogare il patrimonio di diversità biologica e culturale legata al cibo - come espressione del territorio - e identificare le persone che tutelano questo patrimonio;
- b) sostenere e promuovere: coloro che preservano la biodiversità e agiscono come custodi dei territori locali; coloro che utilizzano tecniche agroecologiche

e pratiche zootecniche sostenibili e rispettose del benessere animale; coloro che gestiscono le risorse degli oceani, dei fiumi e dei laghi senza sfruttarle eccessivamente; coloro che promuovono un modello agricolo in grado di fermare la diffusione delle monoculture e dell'agricoltura intensiva, nonché la concentrazione del potere in poche mani;

- c) creare occasioni di dialogo e scambio (commerciale e non) tra chi opera per portare il cibo dai produttori alla tavola dei consumatori finali;
- d) produrre materiali di comunicazione e lanciare campagne per aumentare la consapevolezza sul sistema alimentare e cambiare i comportamenti;
- e) progettare, fornire e supportare attività educative e formative, nonché esperienze per migliorare la conoscenza del cibo – dalla produzione al consumo fino alla perdita di cibo – e per influenzare le pratiche e le scelte delle persone;
- f) progettare e svolgere, attività educative e formative per chi lavora nel settore alimentare, per premiare chi mette in atto cambiamenti positivi in fase di produzione, distribuzione, promozione e consumo del cibo, e lotta allo spreco di cibo;
- g) influenzare le istituzioni pubbliche e il settore delle imprese private a tutti i livelli al fine di creare politiche e modelli che supportino sistemi equi e rigenerativi di produzione, distribuzione, marketing, consumo e gestione delle perdite alimentari;
- h) informare, coinvolgere e mobilitare gli individui e le comunità affinché diventino sostenitori della necessaria transizione verso politiche eque e sostenibili;
- i) stimolare e intraprendere iniziative volte a migliorare le abitudini alimentari quotidiane, anche per quanto riguarda le forme di ristorazione collettiva;
- j) sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale, con e fra le comunità formate da tutti i soggetti che operano nel settore della produzione e della trasformazione del cibo;
- k) promuovere la pubblicazione, la diffusione e la divulgazione di opere scientifiche e culturali;

- l) organizzare e partecipare a conferenze, mostre, esposizioni, congressi ed ogni altro evento attinente alle finalità della Fondazione;
 - m) finanziare, direttamente o mediante contributi o alleanze con soggetti che perseguono le medesime finalità della Fondazione, l'organizzazione di progetti rispondenti alle finalità di valorizzazione e sviluppo territoriale della Fondazione;
 - n) promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti locali attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, l'organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
 - o) partecipare a progetti di cooperazione internazionale volti a promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo;
 - p) creare alleanze, o unirsi ad alleanze esistenti, con altre organizzazioni che lottano per obiettivi simili.
- 4.3 La Fondazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6. La Fondazione può realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 7 Cts, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 4.4 La Fondazione potrà far parte o aderire a livello internazionale o nazionale ad altri enti, siano essi pubblici o privati, nonché forum, ed esprimere rappresentanti in tali enti; aggregare produttori ed operatori del settore, gestire in prima persona iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine; può promuovere e/o sostenere altri enti del Terzo settore, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con i suoi scopi.

Articolo 5 – Patrimonio

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale pari a Euro 104.541;
 - b) dai fondi di gestione disponibili, costituiti dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private, nonché dagli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione iniziale.
- 5.2 Ad eccezione del fondo di dotazione iniziale, il patrimonio e le rendite che ne derivano, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, sono utilizzati anche per il ripiano dei disavanzi di gestione, nel pieno rispetto delle norme di legge.

Articolo 6 - Esercizio finanziario, Bilancio di previsione, Bilancio di esercizio, Bilancio sociale e informativa sociale

- 6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, di norma, entro la fine del mese di dicembre, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
- 6.3 Entro i termini di legge di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso secondo quanto previsto dall'art. 13 del Cts adottando gli schemi di cui al Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020. Nel bilancio il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale.
- 6.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare, entro i medesimi termini di cui sopra, e qualora ne ricorra l'obbligatorietà per legge, il Bilancio Sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Cts, secondo le linee guida di cui al Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 e pubblicarlo sul proprio sito istituzionale.
- 6.6 A seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal Cts.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

7.1 I membri della Fondazione sono i:

- a) Partecipanti di Diritto;
- b) Partecipanti Ordinari.

7.2 Sono Partecipanti di Diritto della Fondazione tutti i membri dell'Associazione Slow Food nel momento della delibera di trasformazione in Fondazione alla data del 16 luglio 2022.

7.3 Sono Partecipanti Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, i Gruppi Locali e le Direzioni Territoriali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con modalità, forme e misure in base ai regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 Partecipanti di Diritto e Partecipanti Ordinari sono congiuntamente identificati come Partecipanti.

Articolo 8 - Esclusione e recesso

8.1 Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti.

8.2 L'esclusione può avvenire per grave inadempimento degli obblighi statutari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il mancato conferimento dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) comportamenti e attività incompatibili con gli scopi della Fondazione.

8.3 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) comportamenti e attività incompatibili con gli scopi della Fondazione;
- d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

- 8.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.
- 8.5 I Partecipanti dovranno inviare comunicazione scritta di recesso al Presidente con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario in corso. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento dell'esercizio dello stesso.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

- 9.1 Sono organi della Fondazione:
- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) il Consiglio Internazionale;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente
 - e) il Segretario Generale;
 - f) l'Advisory Board;
 - g) l'Organo di Controllo;
 - h) il Collegio dei Probi Viri.
- 9.2 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 117/2017. I componenti degli organi sociali hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione.
- 9.3 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dalla legge.
- 9.4 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute e regolarmente documentate per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Assemblea dei Partecipanti

- 10.1 Alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti prendono parte tutti i soggetti delegati dai Partecipanti con i criteri di rappresentanza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento riportante anche le modalità di funzionamento dell'Assemblea.
- 10.2 L'Assemblea dei Partecipanti ha il diritto di nominare alcuni membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 12.1.

- 10.3 L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di Amministrazione.
- 10.4 L'Assemblea dei Partecipanti delibera, su proposta del Cda, la nomina dei membri dell'Organo di Controllo e di due membri del Collegio dei Probi Viri.
- 10.5 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 4 (quattro) esercizi ed è convocata dal Presidente della Fondazione che la presiede, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata almeno quindici giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 10.6 L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e vota a maggioranza dei presenti.
- 10.7 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 10.8 Al fine del conferimento di deleghe:
- a) ogni componente dell'Assemblea dei Partecipanti può conferire delega scritta a un altro membro della stessa e tale delega non può poi essere trasferita ad altro membro;
 - b) ogni membro non può portare più di una delega.
- 10.9 Non trovano applicazione le altre disposizioni di cui all'art. 24 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 11 - Consiglio Internazionale

- 11.1 Il Consiglio Internazionale è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

- 11.2 Il Consiglio Internazionale svolge un ruolo di indirizzo politico e strategico a livello internazionale per la Fondazione e rappresenta un organo di coesione e riferimento nell'interazione fra la Fondazione e le diverse espressioni di Slow Food a livello territoriale.
- 11.3 Il Consiglio Internazionale è composto da un numero minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 50 (cinquanta) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti a livello globale in base a criteri di rappresentatività e rilevanza territoriali e tematici e a competenze che saranno preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione mediante apposito regolamento.
- 11.4 Il Consiglio Internazionale rimane in carica per 4 (quattro) esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati, anche per più mandati.
- 11.5 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio Internazionale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare in qualsiasi momento il nuovo membro che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Internazionale.
- 11.6 Il Consiglio Internazionale si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con qualsiasi mezzo idoneo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 11.7 Il Consiglio Internazionale formula proposte in merito all'indirizzo politico e strategico di Slow Food a livello internazionale, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione a livello territoriale e tematico, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla stessa.
- 11.8 Le riunioni del Consiglio Internazionale potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

11.9 Il Consiglio di Amministrazione, nei quattro anni del suo mandato, ha facoltà di individuare nuovi membri del Consiglio Internazionale per garantire la rappresentanza di nuove realtà associative rappresentative o la crescita significativa di quelle esistenti.

11.10 Il Consiglio Internazionale deve essere altresì convocato quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi Partecipanti.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) – incluso il Fondatore dell'Associazione Slow Food, individuato nella persona del signor Carlo Petrini il quale resterà in carica a vita salvo rinuncia da parte dello stesso – sulla base di quanto di seguito rappresentato:

- a) qualora il Consiglio sia composto da 5 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 3 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 1 dall'Assemblea dei Partecipanti;
- b) qualora il Consiglio sia composto da 6 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 3 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 2 dall'Assemblea dei Partecipanti;
- c) qualora il Consiglio sia composto da 7 membri, oltre al Fondatore, dell'Associazione Slow Food 4 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 2 dall'Assemblea dei Partecipanti;
- d) qualora il Consiglio sia composto da 8 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 4 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 3 dall'Assemblea dei Partecipanti;
- e) qualora il Consiglio sia composto da 9 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 5 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 3 dall'Assemblea dei Partecipanti;
- f) qualora il Consiglio sia composto da 10 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 5 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 4 dall'Assemblea dei Partecipanti;

- g) qualora il Consiglio sia composto da 11 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 6 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 4 dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - h) qualora il Consiglio sia composto da 12 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 6 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 5 dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - i) qualora il Consiglio sia composto da 13 membri, oltre al Fondatore dell'Associazione Slow Food, 7 membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente e 5 dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 4 esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati, anche per più mandati.
- 12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- 12.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato.
- 12.5 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo che l'ha nominato ha l'obbligo alla prima riunione utile di nominare il nuovo membro che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 12.6 Qualora per qualunque ragione l'Assemblea dei Partecipanti non provveda alla nomina dei membri di propria competenza entro il termine di 120 giorni, vi provvederà il Consiglio di Amministrazione.
- 12.7 Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti dell'Assemblea dei Partecipanti e componenti degli altri organi della Fondazione al fine di permettere a questi ultimi di essere costantemente informati sulle attività poste in essere dalla Fondazione.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) eleggere, tra i propri membri, il Presidente ed il Segretario Generale;
- b) approvare il piano di lavoro annuale;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio;
- d) approvare il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017;
- e) determinare le modalità di contribuzione dei Partecipanti;
- f) identificare i settori di attività della Fondazione;
- g) nominare e revocare per giusta causa i componenti dell'Advisory Board;
- h) nominare e revocare per giusta causa i componenti del Consiglio Internazionale;
- i) nominare tre componenti del Collegio dei Probi Viri;
- j) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione, delle risorse di qualsiasi natura derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- k) istituire nuove strutture nazionali, regionali, sovra regionali o altre strutture organizzative riconosciute e regolamentarne le modalità operative e i rapporti;
- l) proporre la nomina di rappresentanti della Fondazione in organismi di carattere pubblico o privato di cui essa stessa ne sia parte o per i quali ne abbia titolo;
- m) invitare rappresentanti di altri enti a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per la trattazione di argomenti di loro specifico interesse e competenze; i soggetti invitati potranno esprimere pareri non vincolanti;
- n) predisporre eventuali regolamenti necessari per la corretta gestione degli organi e delle attività di gestione della Fondazione;
- o) predisporre i regolamenti che definiscono l'istituzione, il funzionamento e la chiusura di gruppi locali e direzioni territoriali;
- p) vigilare sul corretto utilizzo dei marchi tutelandone la proprietà;
- q) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- r) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo nel pieno rispetto del Cts;
- s) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Partecipanti;

- t) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
- u) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
- v) nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione.

13.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare alle Assemblee dei Gruppi Locali e delle Direzioni Territoriali, ove esistenti, su indicazione del Presidente.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale a cui affidare la gestione della struttura operativa della Fondazione oltre che altre eventuali funzioni espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti; può farsi assistere dai responsabili dello staff che, su sua indicazione, possono partecipare alle medesime riunioni.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno 2 volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

13.6 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque a livello globale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o tramite messaggio di posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.

13.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;

- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.8 Le adunanze totalitarie del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide – anche se non convocate – quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo. Questi ultimi, se non presenti, devono dichiarare di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

13.9 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da un consigliere appositamente indicato dal Presidente o eletto dal Consiglio stesso.

13.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.11 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.12 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

13.13 Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario o da un Notaio, ove la legge lo richieda.

Articolo 14 - Presidente

14.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica 4 (quattro) esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

- 14.2 Qualora nel corso della durata del mandato il membro del Consiglio di Amministrazione che ricopre la carica di Presidente dovesse per qualsiasi ragione venire meno, si procederà alla nomina di un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 12.5. Il Consiglio di Amministrazione avrà quindi l'obbligo, alla prima riunione utile, di individuare tra i suoi membri il nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 14.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando a tale scopo avvocati e consulenti.
- 14.4 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 14.5 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 14.6 Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 15 - Segretario Generale

- 15.1 Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica 4 (quattro) esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.
- 15.2 Qualora nel corso della durata del mandato il membro del Consiglio di Amministrazione che ricopre la carica di Segretario Generale dovesse per qualsiasi ragione venire meno, si procederà alla nomina di un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 12.5. Il Consiglio di Amministrazione avrà quindi l'obbligo, alla prima riunione utile, di individuare tra i suoi membri il nuovo Segretario Generale che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 15.3 Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- c) cura i rapporti di carattere continuativo con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Consiglio di Amministrazione.

15.4 Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione rispetto agli atti di natura amministrativa e gestionale individuati dal presente articolo o nell'atto di nomina.

Articolo 16 - Advisory Board

16.1 L'Advisory Board è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

16.2 L'Advisory Board è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 20 membri (venti), nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale e che incarnano valori e principi propri di Slow Food.

16.3 L'Advisory Board rimane in carica per 4 (quattro) esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati, anche per più mandati.

16.4 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri dell'Advisory Board, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare il nuovo membro che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Advisory Board.

16.5 L'Advisory Board si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.

16.6 L'Advisory Board formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla stessa.

16.7 Le riunioni dell'Advisory Board potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Articolo 17 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

- 17.1 Con riferimento alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 30 del Cts, l'Assemblea dei Partecipanti provvederà alla nomina di un Organo di Controllo, il quale vigila sull'amministrazione della Fondazione, sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 17.2 L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti - in alternativa da un membro effettivo e un supplente - ed elegge al proprio interno il presidente, ove non si provveda in sede di nomina. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli appositi albi professionali secondo quanto previsto dall'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
- 17.3 La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, la revisione può essere affidata ad un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 17.4 L'Organo di Controllo rimane in carica per 4 (quattro) esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati anche per più mandanti. La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella degli altri organi della Fondazione.
- 17.5 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede della Fondazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Alle adunanze

dell'Organo di Controllo si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

- 17.6 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Uno o più membri dell'Organo di Controllo possono inoltre assistere alle sedute degli altri organi statutari. Per tale ragione dovranno essere trasmessi al Presidente dell'Organo di Controllo gli ordini del giorno di tutte le convocazioni degli organi medesimi.
- 17.7 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 17.8 Ai membri dell'Organo di Controllo e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 17.9 Per quanto non espressamente previsto, si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 18 - Collegio dei Probi Viri

- 18.1 Il Collegio dei Probi Viri è composto da cinque membri, scelti tra soggetti con esperienza nei settori di attività della Fondazione, che si siano distinti per autorevolezza e statura morale, di cui tre nominati dal Consiglio di Amministrazione, e due designati dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 18.2 La carica di Probo Viro è incompatibile con quella di componente di altri organi della Fondazione. Non possono essere nominati Probi Viri coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f), e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
- 18.3 Il Collegio dei Probi Viri rimane in carica 4 (quattro) esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati anche per più mandati. I membri del Collegio possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, dai rispettivi organi designanti, senza che occorra giusta causa.
- 18.4 Qualora venga meno per qualsiasi causa un membro del Collegio, il soggetto che lo aveva designato provvede ad indicare il subentrante.

- 18.5 Il Collegio dei Probi Viri elegge fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi della Fondazione.
- 18.6 Il Collegio dei Probi Viri, in conformità allo statuto ed ai regolamenti della Fondazione, svolge i seguenti compiti:
- a) sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Partecipanti e dei membri degli organi della Fondazione alle norme dello Statuto, dei regolamenti della Fondazione e più in generale alle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
 - b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei suddetti soggetti che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente;
 - c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio di Amministrazione gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio dei Probi Viri, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti disciplinari.
- 18.7 Il Collegio dei Probi Viri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia stato richiesto un parere da parte del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Fondazione o dai Membri dell'Assemblea.
- 18.8 Le riunioni del Collegio dei Probi Viri potranno tenersi, in caso di necessità, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 18.9 La riunione del Collegio dei Probi Viri è presieduta dal Presidente del Collegio. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti.

18.10 Le deliberazioni del Collegio dei Probi Viri sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 19 – Volontari

19.1 La Fondazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, può avvalersi in specifiche situazioni di attività in forma volontaria, libera e gratuita, nel rispetto dell'art. 17 del Cts.

19.2 L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal Cts.

19.3 In adempimento a quanto previsto dall'art. 18 del Cts comma 1, la Fondazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 20 - Staff e Personale retribuito

20.1 La Fondazione si avvale di una struttura operativa con funzione di supporto e di implementazione dei piani strategici previsti ed elaborati dal Consiglio di Amministrazione e di coordinamento del lavoro con i Gruppi locali e le Direzioni territoriali.

20.2 La Fondazione, nel pieno rispetto dell'art. 8 del Cts, può assumere personale dipendente, sia in Italia sia nelle sedi all'estero, ed avvalersi di collaborazioni retribuite per il suo regolare funzionamento, anche dei Partecipanti della Fondazione compresi i componenti gli organi statutari per lo svolgimento di specifici incarichi nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i vincoli e la normativa di riferimento di ciascun paese.

Articolo 21 - Marchio

21.1 Il nome e il logo della Fondazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.

21.2 La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che ne autorizza l'uso ai propri Partecipanti, limitatamente al periodo del loro mandato e

nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le norme della Carta di utilizzo dei Marchi Slow Food e che si impegnano a osservare integralmente.

21.3 Eventuali modifiche della Carta di utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.

Articolo 22 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

22.1 L'estinzione o scioglimento della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Cts.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

Articolo 23 – Rinvio

23.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

Articolo 24 – Entrata in vigore

24.1 Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui diverrà efficace l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore della delibera di trasformazione dell'Associazione Slow Food in Fondazione di Partecipazione.

Visto per l'allegazione.

In originale firmato

Carlo PETRINI

Dott. Gabriele GILI Notaio